



## Voucher ed indennità di disoccupazione

**Sono un lavoratore in cassa integrazione. Mi hanno detto che posso lavorare, ma sarò pagato con “voucher”. Cosa sono e quali i benefici?**

Normalmente i lavoratori in cassa integrazione non possono lavorare perché devono restare a disposizione dell'azienda in attesa della ripresa del ciclo produttivo. La legge n. 33/09, tuttavia, prevede la possibilità di svolgere “prestazioni di lavoro accessorio” retribuito con “voucher”. Si tratta di buoni che il datore di lavoro acquista presso l'Inps al costo di 10 euro cadauno e che il lavoratore può riscuotere presso gli uffici postali al valore di 7,50 euro. Il loro valore, tuttavia, non può superare i 3.000 euro. La differenza tra i due importi (10 euro e 7,50 euro) copre l'assicurazione infortunistica e l'accredito del contributo presso la Gestione separata dell'INPS. E' necessario sottolineare però che percepire i voucher significa perdere la contribuzione figurativa legata alla cassa integrazione. Per questo motivo i lavoratori, soprattutto quelli prossimi alla pensione, devono valutare con attenzione se conviene o meno accettare tali proposte di lavoro durante il periodo di cassa integrazione.

**L'azienda per cui lavoro mi ha fatto sapere che sospenderà l'attività per mancanza di commesse. So che è stata istituita da poco la disoccupazione per i lavoratori sospesi, ma che è necessario l'intervento dell'ente bilaterale per poterla percepire. Come posso sapere qual'è l'ente bilaterale dell'azienda?**

L'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi ha la durata di 90 giorni, anche non consecutivi, per ogni anno e viene erogata ai lavoratori che ne hanno diritto, a condizione che l'ente bilaterale del settore paghi almeno il 20% dell'indennità stessa. Non è purtroppo garantito che tutte le aziende aderiscano all'ente bilaterale di categoria, di comparto o interprofessionale, né che, in caso di adesione, lo stesso ente abbia anche le risorse finanziarie per intervenire. Nel caso in cui il contributo in questione, per qualsiasi motivo, non sia assicurato dall'ente bilaterale i lavoratori sospesi possono comunque accedere alla cassa integrazione in deroga.

Quindi, se la sua azienda confermerà la sospensione, le consigliamo di rivolgersi al delegato sindacale aziendale o alla Camera del lavoro territoriale che potrà informarla sull'esistenza o meno dell'ente bilaterale, potrà seguire la procedura di sospensione, controllandone la corretta applicazione.



Numero attivo nei giorni feriali dalle 10 alle ore 18  
al costo di una chiamata urbana

**848 854388**

[www.inca.it](http://www.inca.it)